Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

B8-0465/2016

11.4.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla situazione in Polonia
(2015/3031(RSP))

Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek
a nome del gruppo ECR

B8-0465

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Polonia (2015/3031(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la costituzione polacca, in particolare gli articoli 2, 10, 190, 194, 195 e 197,

– viste la legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale e le successive modifiche,

– viste le risoluzioni adottate dalla Dieta della Repubblica di Polonia il 25 novembre 2015 sulla mancanza di valore giuridico delle risoluzioni adottate dalla Dieta stessa l'8 ottobre 2015 in merito all'elezione dei giudici del Tribunale costituzionale,

– visto il regolamento della Dieta della Repubblica di Polonia,

– visto il parere n. 833/2015 della commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (commissione di Venezia), riguardante le modifiche alla legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale della Polonia,

– visto il parere CDL-STD(1997)020 della commissione di Venezia,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il governo polacco in carica ha il mandato democratico più solido nella storia del paese dalla caduta del comunismo;

B. considerando che le modifiche alla legge sul Tribunale costituzionale adottata dal precedente governo il 25 giugno 2015 sono state apportate al fine di coprire cinque cariche giudiziarie che, di regola, sarebbero dovute diventare vacanti solo a seguito delle elezioni democratiche del 25 ottobre 2015, e che in tal modo la composizione del Tribunale è cambiata all'ultimo minuto;

C. considerando che, a norma dell'articolo 21 della legge del 2015 sul Tribunale costituzionale, ogni individuo eletto giudice di tale organo è tenuto a prestare giuramento dinanzi al presidente e che tale atto è obbligatorio per poter esercitare la funzione di giudice costituzionale;

D. considerando che il 19 novembre e il 22 dicembre 2015 il parlamento polacco ha modificato la legge del 2015 sul Tribunale costituzionale, fissando norme procedurali in materia di controllo della legittimità costituzionale in virtù dell'articolo 197 della costituzione polacca;

E. considerando che la presunzione di costituzionalità di una legge regolarmente pubblicata è un principio costituzionale di base, necessario a garantire lo Stato di diritto in sede di controllo della legittimità costituzionale di ciascuna legge;

F. considerando che, a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, della costituzione polacca, solo il presidente della Repubblica di Polonia può richiedere il controllo della legittimità costituzionale di un atto giuridico prima della sua entrata in vigore;

G. considerando che è indispensabile che le sentenze del Tribunale costituzionale siano emesse rispettando le debite procedure, e che ciò costituisce una condizione sine qua non affinché una risoluzione dei giudici costituzionali possa essere considerata una sentenza ai sensi dell'articolo 190 della costituzione polacca, e possa quindi essere ufficialmente pubblicata;

H. considerando che la Polonia ha chiesto alla commissione di Venezia di esaminare le disposizioni della nuova legge che disciplinano le deliberazioni del Tribunale costituzionale;

I. considerando che il parere n. 833/2015 della commissione di Venezia è stato presentato alla Dieta della Repubblica di Polonia l'11 marzo 2016;

1. sottolinea che le modifiche della legge sul Tribunale costituzionale adottata il 25 giugno 2015 e l'elezione di cinque giudici l'8 ottobre 2015, poco prima delle elezioni politiche del 25 ottobre 2015, sono all'origine delle controversie che attualmente interessano il Tribunale costituzionale;

2. mette in evidenza che il precedente governo si è assicurato una schiacciante maggioranza di ben 14 giudici del Tribunale costituzionale su 15, violando così l'elementare principio del pluralismo dei tribunali e andando contro le raccomandazioni formulate nel 1997 dalla commissione di Venezia, secondo cui un partito al governo non dovrebbe avere la facoltà di far nominare tutti i giudici come meglio desidera;

3. sottolinea che la revoca di tali nomine da parte del nuovo parlamento è stata effettuata nel quadro della procedura ordinaria di autocorrezione, e mette in evidenza che non vi è motivo di negare a un parlamento neoeletto il diritto di deliberare sulla correttezza delle decisioni adottate in passato nell'ambito della medesima procedura;

4. segnala che le modifiche alla legge del 2015 sul Tribunale costituzionale introdotte dal governo di "Libertà e giustizia" sono intese ad agevolare le procedure ai fini di un effettivo controllo della legittimità costituzionale, nonché a introdurre norme più trasparenti per un controllo politico e astratto della costituzionalità, riducendo nel contempo l'illimitato potere discrezionale di cui gode il presidente del Tribunale costituzionale in tale ambito;

5. sottolinea che la risoluzione del 9 marzo 2016 del Tribunale costituzionale è stata esaminata e adottata da un collegio composto di 12 giudici anziché di almeno 13, il che costituisce un manifesto vizio di procedura a norma del diritto polacco ed è contrario all'articolo 197 della costituzione, in virtù del quale il Tribunale costituzionale è tenuto a seguire il regolamento che per legge disciplina le sue attività; mette in evidenza, tuttavia, che in virtù dell'articolo 7 della costituzione il governo è soggetto al principio di legalità e non deve pubblicare risoluzioni adottate in manifesta violazione della procedura prescritta;

6. accoglie con favore la decisione del presidente della Dieta della Repubblica di Polonia

di nominare un gruppo di esperti, aperto a rappresentanti di tutti i partiti politici, incaricato di elaborare raccomandazioni per i futuri lavori parlamentari e di sfruttare al massimo il potenziale derivante dall'applicazione delle raccomandazioni della commissione di Venezia all'area sistemica in questione, mantenendo altresì la convinzione che le attività del Tribunale costituzionale dovrebbero essere quanto più trasparenti possibili e le opportunità di accedervi quanto più ampie possibili;

7. sottolinea che il presidente della commissione di Venezia ha chiaramente indicato nelle proprie osservazioni che la riforma del Tribunale costituzionale polacco è una questione interna alla Polonia che dovrebbe essere risolta dalle autorità nazionali competenti; mette in evidenza che tale approccio è in linea con il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea;

8. sottolinea, al riguardo, che la questione può essere risolta correttamente alla sola condizione che tutti i soggetti del mondo politico polacco agiscano in modo responsabile e raggiungano un compromesso;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri, al Consiglio d'Europa e alla commissione europea per la democrazia attraverso il diritto.